



COMUNE DI TREVISO

SETTORE LL.PP. – INFRASTRUTTURE - SPORT

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE, RIGENERAZIONE, AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI LARGO TRE VENEZIE NEL QUARTIERE SAN LIBERALE E VIA BERTO “LOTTIZZAZIONE LA BASSA” NEL QUARTIERE MONIGO CON LE MODALITÀ STABILITE dall’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 commi 304 e 305:

CAPITOLATO

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 2 ONERI DI GESTIONE

ART. 3 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

ART. 4 INTROITI

ART. 5 UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

ART. 6 CUSTODIA DELL’IMPIANTO

ART. 7 CANONE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

ART. 9 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 11 CAUSE DI NON AMMISSIONE

ART. 12 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE

ART. 13 ESECUZIONE DEI LAVORI E MIGLIORIE

ART. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 15 SPAZI PUBBLICITARI

ART. 16 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 17 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE ED ASSICURAZIONI

ART. 18 CAUZIONI

ART. 19 STIPULA DELLA CONVENZIONE

ART. 20 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

ART. 21 SANZIONI

ART. 22 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 24 RECESSO DEL GESTORE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1 Oggetto dell’affidamento è la riqualificazione e successiva gestione dei seguenti impianti sportivi: *Campo di calcio di Largo Tre Venezie nel quartiere San Liberale e Campo di calcio di via Berto “Lottizzazione la Bassa” nel quartiere Monigo* con le modalità stabilite dall’art. 1 commi 304 e 305 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

1.2 Descrizione degli immobili

Campo di calcio di Largo Tre Venezie nel quartiere San Liberale

Il patrimonio comunale è costituito dal terreno di gioco, spogliatoi, locale docce, centrale termica, ripostiglio, locale segreteria con relativo servizio, spogliatoi arbitro catastalmente individuati come segue:

CATASTO URBANO Sez. M Fg. 5 Mapp. 135 Sub 1 campo di calcio ed area scoperta, Sub 2 spogliatoi e serviz area scoperta di mq. 112.36 area coperta mq. 1.31;

CATASTO TERRENI Fg. 62 Mapp. 135.

Campo di calcio di via Berto “Lottizzazione la Bassa” nel quartiere Monigo

Il patrimonio comunale è costituito dal terreno di gioco, spogliatoi squadre, spogliatoi arbitro, locale caldaia, locale segreteria, biglietteria, infermeria, magazzino, tribune, locale attrezzi, catastalmente individuati come segue:

CATASTO FABBRICATI Sez. M Fg 5 Campo da gioco e spogliatoi m.n. 2468 via Sant’ Elena Imperatrice, P.T. 1 Cat. D/6 con area scoperta esclusiva di mq. 9.324 corrispondente ad impianto sportivo, il tutto insistente sull’area di terreno distinta al CATASTO TERRENI Fg. 62 con il m.n. 2458 ente urbano di Ha 0.96.67.

ART. 2 - ONERI DI GESTIONE

2.1 Il gestore ha l’obbligo di provvedere a proprie spese alla gestione dell’impianto sportivo e dei servizi connessi, che è comprensiva di:

- a) esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture e arredi presenti, degli spogliatoi dei servizi igienici, e dei locali accessori, acquisto di prodotti chimici, quali disinfettanti, diserbanti, detergenti, vernici per tracciatura,;
- b) messa a disposizione della struttura per manifestazioni sportive, promozionali, spettacoli pubblici ed altre tipologie di eventi, secondo modalità da concordare e valutate le singole circostanze;
- c) predisposizione e svolgimento di idoneo servizio di assistenza agli eventi svolti nell’impianto;
- d) manutenzione del terreno di gioco mediante innaffiature e taglio dell’erba, tracciatura dell’area di gioco, diserbamento della vegetazione infestante e risemina di parti deteriorate;

2.2 Conseguentemente agli impegni sommariamente descritti sopra, incombono sul gestore i seguenti oneri finanziari:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO

- a) spese per il personale addetto al funzionamento dell'impianto e attivazione di tutti i servizi compresi nella gestione, custodia e pulizie, nessuno escluso;
- b) spese per la fornitura di energia elettrica, energia termica e acqua;
- c) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnici, tecnologici e dei manufatti presenti nell'impianto;
- d) spese per la pulizia giornaliera di tutti i locali e pertinenze della struttura, nonché delle aree scoperte;
- e) spese per le utenze telefoniche;
- f) spese per la manutenzione ordinaria degli strumenti in dotazione all'impianto, con sostituzione di quelli eventualmente resisi inservibili;
- g) spese per la manutenzione ordinaria degli arredi in dotazione alla struttura sportiva;
- h) spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, RC conto terzi ed a tutela dell'impianto, come meglio descritte nel successivo art.15;
- i) spese per il pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità, per la promozione delle attività;
- j) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.);
- k) spese per l'acquisizione di materiali di consumo.

2.3 Il concessionario è tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto stesso.

2.4 La gestione comporta l'uso, l'affidamento a terzi, la promozione della struttura e delle attività in esso realizzate, la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia degli immobili e locali concessi, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nella sottoscrivenda convenzione.

2.5 La gestore dovrà garantire l'avvio delle molteplici attività volte a coinvolgere i ragazzi del quartiere e favorire l'aggregazione sociale e giovanile nel territorio ed inoltre garantire un utilizzo ottimale dell'impianto, nel modo e nella forma ritenuta più opportuna, per lo svolgimento di quanto di seguito elencato:

- dispute di incontri di calcio e di altre eventuali discipline sportive, con priorità a favore di associazioni con sede nel territorio del Comune di Treviso;
- gare e manifestazioni sportive in genere, agonistiche e/o amatoriali;
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport;
- attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc.;

per le attività che esulano dalla pratica sportiva, il gestore dovrà munirsi, se previsti dalla normativa vigente, di nulla osta e/o titoli autorizzativi rilasciati dagli organi competenti.

2.6 Per l'utilizzo dell'impianto sportivo, al gestore dovrà essere corrisposto il relativo compenso che sarà valutato direttamente dal gestore, in funzione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2.7 Il bene viene concesso nello stato di fatto in cui si trova. Per la consegna, le parti dovranno redigere apposito verbale di consistenza e descrizione dei beni di proprietà del Comune di Treviso, entro 10 giorni dalla consegna del bene medesimo. Quanto indicato nel verbale di consistenza dovrà essere poi restituito, al termine del rapporto contrattuale, nella stessa situazione esistente

al momento della consegna, pena il risarcimento del danno, fatti salvi i naturali processi di usura e obsolescenza non riconducibili a comportamenti inadempienti del concessionario. La sottoscrizione dello stato di consistenza equivale a presa in carico del bene e sue pertinenze, con ogni suo diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi.

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

3.1 Il Comune assume a proprio carico tutti i tributi, le imposte e canoni erariali gravanti sull'immobile in qualità di proprietario.

3.2 La messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà del Comune di Treviso i quali dovranno comunque essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia. L'eventuale acquisto di ulteriori beni, ritenuti necessari al corretto funzionamento dell'impianto, si intendono a carico del gestore che ne manterrà la proprietà.

ART. 4 - INTROITI

4.1 Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dell'impianto sportivo spettano al gestore, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle eventuali altre attività svolte nell'impianto.

4.2 Il concessionario ha l'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di presentare entro il 30 gennaio dell'anno successivo, la documentazione annuale dell'andamento gestionale, analizzato e descritto sotto il profilo tecnico, statistico e amministrativo, evidenziando particolarmente quegli elementi che l'amministrazione dovesse ritenere di specifico interesse ed il consuntivo dei lavori realizzati nel corso dell'annualità, previsti con il cronoprogramma.

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

5.1 Le modalità ed il compenso per l'utilizzazione dell'impianto per manifestazioni di carattere culturale, sportivo o ricreativo, saranno concordate con il gestore che, comunque, dovrà garantire, nel prioritario rispetto dell'equilibrio di bilancio della propria attività, la piena e massima fruizione delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, utenze comprese, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività.

5.2 Il gestore dovrà rendersi disponibile a far utilizzare l'impianto a soggetti terzi (società sportive del territorio comunale) e potrà concedere in uso l'impianto sportivo anche per attività diverse dalla pratica sportiva agonistica e non agonistica, ossia attività ricreative varie, amatoriali, spettacoli pubblici, ecc., nel rispetto della normativa vigente, nel qual caso dovrà richiedere sempre il nulla-osta preventivo all'Amministrazione Comunale .

5.3 Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture in quanto esclusivo titolare dell'attività svolta.

ART. 6 - CUSTODIA DELL'IMPIANTO

Il gestore deve provvedere alla custodia e alla vigilanza dell'impianto sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature, essendone responsabile e custode ai sensi di legge, deve altresì provvedere all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale e dovrà

impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del comune.

ART. 7 - CANONE - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

7.1 L'impianto sportivo è concesso a titolo gratuito per la durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'investimento previsto per i lavori, in ogni caso non potrà avere durata superiore ad anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di consegna dell'impianto sportivo.

7.2 L'affidamento della gestione dovrà consentire il rientro economico dell'investimento effettuato dal concessionario per i lavori (art. 1 commi 304 e 305 della Legge n. 147 del 27/12/2013).

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO

sono ammessi a partecipare le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche temporaneamente costituite in associazione e gli Enti di Promozione Sportiva;

ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i partecipanti devono possedere, all'atto di presentazione del progetto, i seguenti requisiti:

- a) non aver in corso procedure fallimentari o simili, ai sensi della normativa vigente;
- b) non trovarsi in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione art. 94 del D.Lgs. 50/2016 e comunque di qualsiasi ulteriore causa di incapacità a contrarre con la P.A. o comunque inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- c) non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta avendo arrecato agli stessi danni, anche per mancato realizzo delle opere di manutenzione ordinaria e/o risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Treviso di importi di varia natura, correlati all'uso di impianti sportivi, fatti salvi gli importi ammessi a rateizzazione.

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I concorrenti potranno partecipare alla gara per l'affidamento sia per il singolo impianto che per entrambi gli impianti sportivi, Il plico dovrà contenere al suo interno l'istanza di ammissione alla gara ed Il progetto di riqualificazione e gestione dell'impianto/i prescelto/i.

ART. 11 - CAUSE DI NON AMMISSIONE

I progetti non saranno ammessi a partecipare alla selezione nel caso in cui:

- a) il plico sia pervenuto oltre il termine fissato;
- b) il plico non riporti l'indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce e la denominazione del concorrente;
- c) il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto;
- d) il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.

ART. 12 - CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

12.1 L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio a favore del progetto che avrà riportato un punteggio complessivo più elevato che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli elementi di valutazione.

12.2 In caso si dovesse verificare l'assenza di partecipanti alla selezione, si procederà all'aggiudicazione del progetto preliminare presentato dal promotore, il quale potrà esercitare anche l'opzione di chiedere la gestione di un solo impianto, previa esecuzione dei lavori indicati nella lista degli interventi.

12.3 Qualora il promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore proposta presentata (art. 1, comma 304, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

12.4 La valutazione dei progetti sarà discrezionale/motivata da parte dell'Amministrazione Comunale ed avverrà in base ai seguenti elementi:

- a) valutazione della proposta di gestione dell'impianto che indichi anche le attività che si intendono intraprendere per coinvolgere i ragazzi del quartiere e favorire l'aggregazione sociale e giovanile;
- b) valutazione sotto il profilo tecnico, dei lavori che si intendono eseguire per riqualificare l'impianto, corredato dal relativo cronoprogramma degli interventi e l'importo dei lavori previsti;
- c) valutazione del piano economico finanziario e gestionale che sia adeguato a sostenere l'investimento previsto;

12.5 il progetto dovrà contenere una proposta di gestione, una proposta tecnica ed il piano economico finanziario e gestionale:

A) PROPOSTA DI GESTIONE

Il progetto dovrà avere come obiettivo primario l'aggregazione sociale e giovanile, dovrà illustrare e articolare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito che si intendono perseguire, i risultati attesi e la modalità della gestione. Dovrà porre particolare attenzione alle iniziative che possano dar luogo al coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio comunale, anche ad eventuali discipline sportive diverse da quelle praticabili nell'impianto ed ogni altra iniziativa ludica/ricreativa che si intendono avviare e che abbiano lo scopo di potenziare la ricettività dell'impianto e promuovere momenti di aggregazione sociale e giovanile;

B) PROPOSTA TECNICA

Dovrà individuare sotto il profilo tecnico gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e/o migliorativi, che il proponente intende eseguire per la riqualificazione dell'impianto, corredato da relativo cronoprogramma dei lavori e l'importo dei lavori preventivati.

C) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONALE

Dovrà essere indicato l'importo presunto dell'investimento complessivo, suddiviso tra la quota per la gestione e la quota per lavori, con indicazione delle risorse finanziarie proprie e quelle generate dalla gestione e la durata presunta per il rientro economico della spesa.

il piano di gestione dovrà essere atto a dimostrare l'equilibrio economico-finanziario dal quale si evidenzino:

- a) Incassi ipotizzati, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, sponsorizzazione eventuali altre entrate, per ogni anno, riferiti alla attività sportiva e altre attività intraprese nell'impianto;
- b) Importo complessivo dei lavori previsti, suddiviso per i singoli interventi indicati nel cronoprogramma;

12.6 Valutazione dei progetti

I progetti saranno valutati secondo discrezionalità della commissione con i seguenti parametri:

Rilevanza della proposta di gestione:

- a) obiettivi abbastanza chiari e realistici.....punti 5
- b) obiettivi sufficientemente realistici.....punti 3
- c) obiettivi poco realistici.....punti 0
- d) proposta innovativa.....punti 2

Proposta tecnica (importi lavori per singoli impianti):

- a) progetto di manutenzione straordinaria che prevede lavori per un importo complessivo pari ad euro 35.000,00punti 1
- b) progetto di manutenzione straordinaria che prevede lavori per un importo superiore ad euro 35.000,00 e fino ad euro 50.000,00..... punti 2
- c) progetto di manutenzione straordinaria che prevede lavori per un importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 65.000,00punti 3
- d) progetto di manutenzione straordinaria che prevede lavori per un importo superiore ad euro 65.000,00 e fino ad euro 80.000,00..... punti 4
- e) progetto di manutenzione straordinaria che prevede lavori per un importo superiore ad euro 85.000,00punti 5

Piano economico finanziario:

- a) Piano economico/gestionale sostenibile.....punti 5
- b) Piano economico/gestionale poco sostenibile.....punti 0

ART. 13 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MIGLIORIE

13.1 Tutti gli interventi migliorativi da eseguire all'impianto ed indicati nella lista degli interventi allegata al progetto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia.

13.2 Tutte le migliorie eseguite, comprese le apparecchiature installate e gli arredi fissi, ad eccezione di quelli mobili per es. arredi bar/ristorazione diventeranno di proprietà comunale per accessione, unitamente alle eventuali documentazioni di legge, si intendono arredi fissi tutti gli impianti e le strutture che non possono essere rimossi al termine della concessione, senza arrecare nocumento alla struttura.

13.3 Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al Concessionario in relazione a quanto sopra;

13.4 I lavori migliorativi previsti nella lista degli interventi, dovranno essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori, qualora si dovessero verificare giustificati ritardi e/o posticipi degli interventi, deve esserne data comunicazione con congruo anticipo all'Amministrazione Comunale;

13.5 Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni ulteriore intervento di adeguamento, che non sia già incluso nel progetto tecnico), ristrutturazione, miglioria o adattamenti che riterrà utile alle proprie esigenze, previo consenso del Comune di Treviso.

13.6 I lavori previsti in progetto, dovranno essere eseguiti nel rispetto del D.Lgs 50/2016, è escluso qualsiasi compenso al gestore da parte del Comune di Treviso, anche per eventuali

miglioramenti ed addizioni apportate al bene. Gli interventi realizzati rimarranno comunque di proprietà del Comune.

13.7 Il gestore può aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, le predette attrezzature dovranno essere rimosse al termine della gestione e rimarranno di proprietà del gestore.

ART. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, come di seguito elencata, spetta al gestore ed è obbligatoria:

A) MANUTENZIONE CAMPO DI GIOCO

- a.1) Irrigazione giornaliera e, se necessario, plurigiornaliera del manto erboso, nei periodi caldi e/o secchi ed assolati.
- a.2) controllo delle zone di massimo consumo del manto erboso ed eventuale risemina delle parti deteriorate.
- a.3) Rimozione di vegetazione infestante e corretto conferimento ai centri di raccolta..
- a.4) Taglio dell'erba e corretto conferimento ai centri di raccolta.
- a.5) Tracciatura dell'area di gioco.
- a.6) Ispezione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche ed eventuale pulizia delle condotte di scarico.
- a.7) Ispezione del sistema di irrigazione e manutenzione ordinaria delle varie componenti dell'impianto.

B) MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIANTI

- b.1) Tutti gli impianti presenti nel complesso sportivo (impianti elettrici, impianti meccanici, impianti speciali) dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria, con la cadenza prevista dalle norme di riferimento e dal costruttore.
- b.2) La sostituzione degli accumulatori a servizio delle varie centraline, dei gruppi di continuità e dei sistemi di avviamento del gruppo elettrogeno e della motopompa dell'impianto antincendio(se esistenti). La sostituzione dell'olio lubrificante e dei vari filtri del gruppo elettrogeno e della motopompa antincendio.
- b.3) E' fatto obbligo al gestore di verificare periodicamente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il corretto funzionamento degli impianti con particolare riferimento alla verifica dell'impianto di terra ai sensi del D.p.r. 462/01.
- b.4) Sarà a carico del gestore la verifica semestrale degli estintori nonché la loro eventuale revisione/sostituzione.
- b.5) Sarà cura del gestore eseguire la corretta manutenzione ordinaria degli infissi, delle grondaie e delle pluviali.
- b.6) Si precisa che qualsiasi danneggiamento dovuto ad atti vandalici dovrà essere prontamente risolto con spese a totale carico del gestore.
- b.7) L'amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento dell'impianto sportivo in perfetta efficienza.

ART. 15 - SPAZI PUBBLICITARI

15.1 Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

15.2 Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

15.3 Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 16 - NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

16.1 Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.

16.2 Il gestore provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio.

16.3 Per le attività svolte nell'impianto, il gestore dovrà provvedere a richiedere agli organi competenti, ogni eventuale autorizzazione, e/o nulla osta, e/o titolo abilitativo necessari allo svolgimento delle attività svolte nell'impianto.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE ED ASSICURAZIONI

17.1 Il gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni.

17.2 Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:

- a) Polizza RCT/ RCO con congrui massimali ;
- b) Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta" per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà del Comune di;
- c) Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il valore di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà dell'Ente. Dovrà prevedere anche la garanzia "Guasti cagionati dai ladri".

17.3 Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 18 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nel presente capitolato e nella sottoscrizione convenzione, nonché per l'eventuale risarcimento di danni e/o del rimborso di spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di

inadempimenti da parte del concessionario, l'affidatario è obbligato a versare, prima della stipula della stessa, una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria nella misura del 10% dell'importo complessivo previsto per i lavori. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'affidamento sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali. In caso di incameramento parziale della cauzione, l'ammontare della cauzione dev'essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.19 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

Ai fini del perfezionamento della convenzione, che sarà stipulata successivamente al riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale dell'interesse pubblico del progetto, il gestore dovrà far pervenire al Comune di Treviso, in originale o in copia autenticata, pena la decadenza dalla concessione medesima con conseguente diritto di ritenzione della cauzione provvisoria versata, la seguente documentazione:

- a) polizze assicurative di cui all'art. 15;
- b) polizza a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al precedente art. 16;

ART. 20 - CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

20.1 E' vietata qualsiasi cessione parziale o totale nella titolarità della gestione;

20.2 L'esercizio di bar e/o punto di ristoro ed ogni altra attività prevista nell'ambito della struttura può essere svolta direttamente dal gestore sotto la propria personale responsabilità o mediante affidamento a terzi; in tal caso il gestore dovrà farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico – sanitarie.

20.3 Il sub affidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.L.gs. 50/2016.

20.4 Il gestore resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante anche dell'operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.

ART. 21 - SANZIONI

20.1 Le clausole previste dal presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dall' Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

- a) non proceda ad eseguire i lavori previsti in progetto secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;

b) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00

c) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti, per ogni inadempienza €. 500,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

20.2 La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

20.3 Il gestore dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione; qualora non ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

20.4 Il gestore prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate.

20.5 L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

20.6 Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 24.

ART. 22 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

22.1 Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore.

22.2 Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni per:

- a) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per cessione contratto senza preventive autorizzazioni;
- d) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- e) gravi e ripetute violazioni alle norme previdenziali ed assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- f) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all'art. 14;

22.3 Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle specifiche clausole del presente capitolato, la mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Treviso, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale.

ART. 24 - RECESSO DEL GESTORE

Il gestore può chiedere il recesso del contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R. di almeno 3 (tre) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio.